

PARTE SPECIALE (A)

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI STRUMENTI E SEGNI DISTINTIVI

Art. 25-bis.1 e 25-bis D. Lgs. 231/2001



Titolo	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs.
	231/2001
	Parte Speciale A)
	Art. 25 bis.1 e 25 bis D.Lgs 231/2001

Tabella edizioni e revisioni

			0
Edizione	Motivazioni	Data approvazione CDA	Firma
01	Prima stesura	29/06/2017	Mantal



PARTE SPECIALE (A)

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E CONTRO LA FEDE PUBBLICA A TUTELA DI STRUMENTI E SEGNI DISTINTIVI

1. Inquadramento normativo

A) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La costruzione di un sistema di controllo per la prevenzione di reati contro l'industria e il commercio e contro la fede pubblica a tutela dei segni distintivi necessita, come indispensabile punto di partenza, di un'approfondita conoscenza dei riferimenti normativi posti alla base dell'area oggetto di indagine in tale Parte Speciale.

L'analisi deve iniziare dagli articoli 25*bis.1* e 25*bis* del Decreto Legislativo 231/2001 che prevede la responsabilità in capo all'ente, a seguito della commissione di taluno dei delitti che verranno di seguito riportati e analiticamente descritti.

I delitti contro l'industria ed il commercio sono stati inseriti come reati presupposto all'interno del D.lgs.231/01 con la L. 99/09¹, ha inserito nel corpus del D.lgs. 231/2001 una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale che assumono notevole rilevo per l'azienda agroalimentare.

	REATI PRESUPPOSTO	DI CUI ALL'ART. 25 BIS.1 DEL D.LGS. 231/2001
	art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio	
	art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
codice penale	art. 517 <i>ter</i>	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	art. 517 <i>quater</i>	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Trattasi di reato comune, tale fattispecie punisce "chiunque" tiene una condotta corroborata dall'elemento della violenza ovvero dal ricorso ai mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di

¹ C.d. "collegato sviluppo", pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009



un commercio (dolo specifico). Essendo un reato comune tale ipotesi delittuosa può essere in astratto commessa non solo dagli stessi imprenditori ma anche, ad esempio, dagli amministratori di una società. Per inquadrare il concetto di violenza sulle cose è necessario richiamare l'articolo 392 comma 2 del codice penale, il quale recita che "agli effetti della legge penale, si ha <<vi>iolenza sulle cose>> allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione". Per mezzo fraudolento si intende invece qualsiasi artificio, raggiro, simulazione o menzogna che sia oggettivamente idonea a trarre in inganno il terzo e, avendo riguardo alla concorrenza sleale, la dottrina è concorde nel ritenere tali le condotte previste dall'articolo 2598 c.c., "atti di concorrenza sleale²", qualora siano dirette non esclusivamente a conseguire un utile economico ma a impedire o turbare l'esercizio di una impresa o di un commercio.

Il momento consumativo del reato viene fatto coincidere col momento in cui viene tenuta la condotta illecita, non richiedendosi pertanto il verificarsi dell'evento. Trattandosi di un reato a consumazione anticipata non si ritiene applicabile l'istituto del tentativo. Si tratta di un delitto procedibile a querela di parte ed applicabile in via residuale, qualora non sussistano ipotesi delittuose più gravi rispetto a quella di specie.

Articolo 513 Codice Penale — "Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 1.03 a € 1.032"

- Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Con la presene norma si punisce chiunque compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di una delle seguenti attività:

- commerciale: volta alla circolazione dei beni;
- industriale: volta alla produzione di beni e servizi;
- o comunque produttiva: formula di chiusura che ricomprende qualsiasi attività di tipo economico.

È un reato proprio seppur non lo si debba intendere in senso rigorosamente formale, dato che soggetto attivo può essere il soggetto che in concreto svolge una delle attività suddette e non necessariamente colui che ricopre la qualifica di imprenditore.

² Art. 2598 Codice Civile: " (...) compie atti di concorrenza sleale chiunque:

usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

²⁾ diffonde notizie o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

³⁾ si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".



La consumazione del reato coincide con il momento in cui viene posta in essere la condotta dal soggetto agente, si tratta di un reato di pericolo e pertanto non è configurabile il tentativo.

Articolo 513 bis Codice Penale – "Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici"

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Norma posta a tutela dell'ordine economico e nello specifico dell'economia nazionale. Si richiede il verificarsi di un evento di proporzioni consistenti, tale da verificare una diminuzione del volume d'affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore così da fare venire meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti (Corte di Cassazione, Sez. 3 Sent. 38906 del 20.09.2013). La condotta del soggetto agente deve essere conditio sine qua non dell'evento prodottosi, un evento che deve essere pregiudizievole non di una singola azienda ma dell'industria italiana o di un ramo di essa e che può essere qualificato sia come danno emergente che come lucro cessante. Trattasi di reato comune il momento consumativo viene fatto coincidere con il verificarsi del nocumento conseguente alla messa in vendita o altrimenti in circolazione di tali prodotti, ovvero alle attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione.

Articolo 514 Codice Penale – "Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da chiunque purché si sia "nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico", la condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Col termine "consegna" si fa riferimento ad un'attività contrattuale di pattuizione-dichiarazione tra venditore ed acquirente



e va distinto dal "porre in vendita" il bene. Si ricomprende non soltanto il contratto di compravendita ma ogni tipo di negozio che comporti l'obbligo di consegnare la *res* all'acquirente.

Per diversità di origine si intende il diverso luogo di produzione o sistema di preparazione, per diversità di provenienza si intende una non coincidenza fra il fabbricante indicato e quello reale o fra l'intermediario che realmente ha procurato il bene e quello dichiarato. La diversità qualitativa consiste invece in una divergenza delle caratteristiche non essenziali in rapporto alla sua utilizzabilità rispetto a quelle indicate mentre la diversità quantitativa si riferisce ad una divergenza di numero, peso, misura e dimensioni.

Il bene giuridico tutelato è il leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale, si vuole tutelare pertanto sia il consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella pattuita che il produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo. È ammissibile il tentativo purché si tratti di una condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali clienti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i seguenti cases study:

- Prodotto dichiarato biologico non conforme alle norme sull'agricoltura biologica;
- falsa indicazione dell'origine geografica in etichetta: prodotto estero spacciato per "made in Italy" attraverso l'apposizione di un logo contenente i colori della bandiera italiana;
- presenza di OGM non dichiarati.

Articolo 515 Codice Penale — "Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad € 103".

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze genuine come non genuine

Trattasi di reato comune, con tale fattispecie si vuole tutelare l'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nello specifico a non porre in vendita o mettere in altro modo in commercio alimenti non genuini. Per la consumazione di detto illecito, a differenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 515 c.p., non si richiede la vendita effettiva o la consegna al compratore né un'offerta specifica della merce, ma è sufficiente che le sostanze siano poste in vendita o messe in commercio, ad esempio con l'attività di immagazzinaggio. La



commercializzazione coincide pertanto con l'uscita del bene dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato; pur trattandosi di un reato a consumazione anticipata è configurabile il tentativo

Il concetto di genuinità non ha attinenza con la salute pubblica. Esso può essere intesa quale non genuinità naturale, ovvero un'alterazione della normale composizione del prodotto, oppure quale non genuinità formale, ovvero la non corrispondenza della sostanza ai parametri formalizzati in un'apposita disciplina.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta il seguente case study:

presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

Articolo 516 Codice Penale – "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Trattasi di reato comune tale norma punisce l'uso di nomi, marchi o segni distintivi, anche non contraffatti, che siano idonei a trarre in inganno il compratore. L'oggetto giuridico tutelato non è la tutela del marchio ma quella dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni al consumatore. Si richiede nel soggetto agente la coscienza, consapevolezza della natura mendace ed ingannatoria del segno utilizzato e la volontà di perseguire gli effetti della propria condotta.

Il reato si consuma nel momento della messa in vendita o in circolazione del prodotto, pertanto non soltanto con la traditio della cosa dal venditore all'acquirente ma altresì con la semplice messa a disposizione dei prodotti ai consumatori finali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i seguenti cases study:

- uso di marchio evocativo dell'origine italiana per prodotto di origine estera;
- uso di marchio evocativo di determinate caratteristiche salutistiche in realtà non presenti nel prodotto.

Articolo 517 Codice Penale — "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro".



Art. 517 bis c.p. Circostanza aggravante

Con la presente norma sono state previste aggravanti speciali per i reati sopra esaminati.

Rilevante risulta essere il comma 2 il quale prevede, oltre all'aggravamento di pena, la possibilità per il giudice di disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio della attività commerciale in caso di:

- particolare gravità del fatto: da valutare secondo i criteri di cui all'articolo 133 c.p.³;
- recidiva specifica: chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro della stessa indole⁴ (articolo 99 comma 2 n. 1 c.p.)

Articolo 517 bis Codice Penale – "Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o le cui caratteristiche sono protetti dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento dell'esercizio stesso".

- Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale II presente reato è contestabile aldilà degli illeciti di cui agli articoli 473 e 477 c.p., rispettivamente "contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". Tale norma estende pertanto la tutela dei diritti di proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o di commercio di beni con usurpazione del titolo, non

³ Art. 133 c.p., Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena: "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente (Potere discrezionale del giudice nella applicazione della pena NDR), il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta:

¹⁾ dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

¹⁾ dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

²⁾ dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotto e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

³⁾ dalla condotto contemporanea o susseguente al reato;

⁴⁾ dalla condizione di vita individuale, familiare e sociale del reo".

⁴ Art. 101 c.p., Reati della stessa indole: "Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni".



riconducibili alle fattispecie appena richiamate poiché non aventi ad oggetto cose con segni distintivi contraffatti e alterati. Il bene giuridico protetto è pertanto il diritto allo sfruttamento del titolo stesso.

Il secondo comma punisce la condotta di chi introduce nello Stato tali beni, li detiene per la vendita, li vende o li mette comunque in circolazione, richiedendo un quid pluris, il dolo specifico del profitto.

Si applica l'istituto della confisca di cui all'articolo 474bis c.p. e le circostanze aggravanti di cui agli articoli 474ter c.p. e 517bis c.p.

Condizione necessaria per la contestazione di tale illecito è il rispetto delle norme poste a tutela della proprietà intellettuale e industriale previsto a livello nazionale e sovranazionale.

Articolo 517 ter Codice Penale — "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Con tale fattispecie si puniscono le condotte di contraffazione e alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti alimentari, ovvero il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare. Nel secondo caso però l'indicazione delle caratteristiche o delle qualità del prodotto sono dovute proprio all'ambiente geografico di provenienza mentre, nel primo caso invece ci si riferisce e si vuole garantire la correttezza e veridicità dell'indicazione per motivi di origine e reputazione.

Il secondo comma punisce la condotta di chi introduce nello Stato tali beni, li detiene per la vendita, li vende o li mette comunque in circolazione, richiedendo un quid pluris, il dolo specifico del profitto.

Si applica l'istituto della confisca di cui all'articolo 474bis c.p. e le circostanze aggravanti di cui agli articoli 474ter c.p. e 517bis c.p.



Condizione necessaria per la contestazione di tale illecito è il rispetto delle norme poste a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti.

Articolo 517 quater Codice Penale – "Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

B) REATI RELATIVI A STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Si procede ora ad analizzare le fattispecie, avendo riguardo all'articolo 25 bis D.Lgs. 231/2001, che rivestono significatività rispetto all'attività aziendale. L'analisi è limitata alle norme relative agli artt. 473 e 474 c.p, poste a tutela della pubblica fede e dell'affidamento dei consumatori sui segni di riconoscimenti quali i marchi, dovendosi escludere il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460 e 461 c.p..

REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001		
Codice penale	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
-	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Il delitto di cui all'articolo 473 c.p., così come il successivo articolo 474 c.p., è un di reato di pericolo posto a tutela della pubblica fede in senso oggettivo, ovvero come affidamento della globalità cittadini-consumatori nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione: non si richiede pertanto che si realizzi una situazione tale da indurre in errore il cliente sulla genuinità del prodotto non essendo l'affidamento del singolo il bene giuridico tutelato dalle presenti norme. Le due fattispecie si considerano consumate infatti anche qualora il compratore venga messo a conoscenza della



non autenticità del marchio (Cass. Sez. 2 sent. 28423 del 16.07.2012 n. 28423) dovendosi avere riguardo alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti incriminati. Di conseguenza una contraffazione grossolana sarà non punibile qualora risulti tale da non potere ingannare nessuno, senza bisogno di ulteriori indagini o chiarimenti. L'art. 473 c.p. punisce la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Non è sufficiente la mera possibilità di confusione fra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio (Cass. Sez. 5, sent. N. 10193 del 23.03.2006). È necessario innanzitutto che siano rispettate le norme nazionali e sovranazionali sulla tutela della proprietà industriale, pertanto che il marchio sia registrato, ed in secondo luogo che via sia una condotta di contraffazione (riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa) di un marchio, o la sua alterazione (imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che esso possa confondersi da quello originario).

Il reato in esame, inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto ed un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato, elemento che lo contraddistingue dal successivo articolo 474 c.p., che presuppone che un prodotto con segno distintivo già contraffatto venga introdotto all'interno del territorio nazionale, o che comunque venga detenuto dal soggetto agente per venderlo o metterlo altrimenti in circolazione al fine di trarne un ingiusto profitto.

Ciò che caratterizza invece l'articolo 473 c.p. dalla fattispecie in precedenza esaminata, "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" di cui all'articolo 517 c.p., è che il primo richiede una contraffazione o alterazione dei segni distintivi dei prodotti industriali, mentre il secondo prescinde da una condotta corroborata dall'elemento della falsità richiedendo esclusivamente una mera artificiosità dei segni distintivi utilizzati così da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori (Cass. Sez. 5 sent. n. 7720 del 07.08.1996).

- Articolo 473 Codice Penale – "Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".



Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Tale norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui all'art. 473, introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (1° co.) e quella di chi, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, detiene per la vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al 1° co. (2° co.).

In entrambi i casi è richiesto il fine di trarre profitto (dolo specifico, nonostante vi sia un orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente il dolo generico) nonché, quale condizione per la punibilità, che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 Codice Penale - "Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

2. Sanzioni per l'ente

Di seguito vengono riportati i reati presupposto considerati all'interno del D.lgs. 231/2001 (rilevati per la società) con le conseguenti sanzioni pecuniarie ed interdittive previste per l'ente medesimo.

Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Fino a 500 quote	
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a 800 quote	 interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla



			commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	Fino a 800 quote	 interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	Fino a 500 quote	
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Fino a 500 quote	
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Fino a 500 quote	
Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Fino a 500 quote	
Art. 517 quater c.p	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Fino a 500 quote	
Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi	Fino a 500 quote	 interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla



	ovvero di brevetti, modelli e disegni		commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fino a 500 quote	 Durata massima 1 anno interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata massima 1 anno

3. Mappatura e analisi del rischio

La fase principale per la creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Tale analisi prevede una preliminare verifica dei c.d. "precedenti" che hanno coinvolto l'azienda, sin dal suo nascere, in relazione alle sopraelencate fattispecie idonee a determinare la concorrente responsabilità dell'ente o ad altre ipotesi di reato che, sebbene non incluse tra i c.d. delitti presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001, possono avere con questi rilevanti punti di contatto (es. Art. 5 L. 283/1962 e artt. 439, 440, 444 c.p.).

La valutazione ha riguardato sia eventuali procedimenti che hanno comportato una condanna a carico dell'azienda sia quelli conclusosi con archiviazione, assoluzione o che si trovano attualmente in fase di indagini preliminari.




Le concrete modalità di realizzazione delle singole fattispecie rappresenta il primo indicatore di quali aree e processi aziendali sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati in esame, e delle misure di prevenzione da porre, o già poste in essere, a presidio dei punti critici.

In seguito a tale analisi è stata effettuata una valutazione del rischio potenziale che ha condotto ad una ricognizione dei processi e delle attività che risultano essere maggiormente vulnerabili in relazione alla commissione delle fattispecie di reato sopra delineate.

Il metodo utilizzato prende le mosse da un'attenta lettura della norma e dalle sue applicazioni giurisprudenziali, arrivando ad individuare processi ed attività con punti di interferenza - diretta o strumentale - con uno o più condotte previste dalla norma penale.

"Es. Art. 515 c.p. "...consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per **origine**, **provenienza**, **qualità** o **quantità**, diversa da quella **dichiarata** o pattuita..."



Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare una "mappa" delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

AREA AZIENDALE:

- Consiglio di Amministrazione;
- Rappresentante della Direzione;
- Qualità e HACCP;



- Commerciale;
- Acquisti e Gestione Fornitori;
- Responsabile Produzione;
- Amministrazione.

A. PREREQUISITI:

- Codice Etico;
- Struttura organizzativa;
- Segregazione delle funzioni;
- Aggiornamento normativo;
- Sistema disciplinare.

B. PROCESSI SENSIBILI:

- politica della qualità
- acquisiti di materie prime e ingredienti;
- gestione delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività aziendale;
- autocontrollo;
- controllo metrologico;
- rintracciabilità;
- gestione dell'etichettatura e pubblicità dei prodotti a proprio marchio;
- gestione dei resi;
- gestione degli sfridi/residui di lavorazione;
- gestione dei sottoprodotti di origine animale;
- gestione dei marchi e dei segni distintivi;
- controllo sui prodotti fabbricati da terzi a marchio proprio;
- gestione dei prodotti a marchio di terzi (private label);
- controllo sui prodotti finiti e commercializzati.

La valutazione costituisce l'esito di:



a) Analisi storica dell'azienda

L'analisi si è articolata in:

- esame dei precedenti e delle pendenze relative agli amministratori, i titolari di procure o deleghe di funzioni nonché per gli altri soggetti potenzialmente esposti al rischio di contestazioni, ancorché non formalmente titolari di procure o deleghe;
- esame dei processi penali affrontati dall'azienda con esito assolutorio;
- esame dei procedimenti penali chiusi con archiviazione;
- esame delle contestazioni amministrative per violazioni di normative che hanno comunque attinenza con i processi a rischio.

4. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce in particolare a:

- Consiglio di Amministrazione;
- Rappresentante della Direzione;
- Qualità e HACCP;
- Commerciale;
- Acquisti e Gestione Fornitori;
- Responsabile Produzione;
- Amministrazione.

Essa si riferisce inoltre, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di soggetti apicali, lavoratori dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle nelle aree qualificate come a rischio.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui agli artt. 513, 513 *bis*, 515, 516, 517, 517 *ter*, 517 *quater*, 473 e 474 c.p..

5. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- le norme nazionali e comunitarie, nonché i regolamenti vigenti
- il codice etico
- le procedure aziendali esistenti
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in azienda (in particolare, BRC –
 IFS).

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

L'azienda riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto.

Essa fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto.

Ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi l'azienda si basa la sua attività sull'analisi del rischio.

La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri delle Autorità scientifiche e del principio di precauzione.

L'azienda rifiuta e mira a prevenire:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) l'adulterazione degli alimenti;
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

L'azienda garantisce la rintracciabilità dei propri prodotti mettendo in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

Ciò premesso, la presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di un'attività commerciale;
- porre in vendita nel mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi alterati, cagionando un danno all'industria nazionale;
- consegnare all'acquirente merce configurante l'ipotesi di aliud pro alio;
- porre in vendita o mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine;



- vendere o mettere in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o
 esteri, al fine di ingannare il compratore, sull'origine, provenienza o qualità delle stesse;
- detenere, vendere con offerta diretta ai consumatori o mettere in circolazione prodotti industriali realizzati usurpando titoli di proprietà industriali od in violazione degli stessi;
- contraffare, alterare l'indicazione geografica o la denominazione di origine di prodotti agroalimentari, ponendoli in vendita o in circolazione o semplicemente detenendoli per la vendita.

6. Standard di controllo aziendali

I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione del reati di cui all'art. 25 bis e 25 bis 1 D.Lgs. 231/01 si basano sui seguenti standard di controllo, che tengono conto in particolare dell'esistenza degli standard volontari BRC IFS l'azienda è certificata da organismo di parte terza:

STANDARDS GENERALI DI CONTROLLO	
CODICE ETICO	L'azienda deve operare sulla base di un Codice Etico voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, divulgato e conosciuto, che esprima i valori ed i principi fondamentali cui la Società si ispira e dei quali ne assicura il rispetto nell'esercizio della propria attività.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:
	 conoscibilità all'interno della società; chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; chiara descrizione delle linee di riporto.
	 La Società deve operare sulla base di: un organigramma con chiara descrizione delle linee di riporto costantemente aggiornato, conosciuto dai dipendenti; la definizione delle figure professionali sulla base di un mansionario/mansionigramma; l'utilizzo di adeguati strumenti per consentire alle risorse



	che effettivamente svolgono determinate attività di porle in essere in modo consapevole e mediante mezzi adeguati; la previsione di appositi poteri di firma e di spesa ai soggetti eventualmente dotati di deleghe/incarichi; la definizione dei poteri autorizzativi e di firma formalizzati e divulgati, laddove conferiti; l'aggiornamento dei poteri sulla base di un'apposita procedura che individui la funzione responsabile e l'iter da seguire. La Società deve periodicamente richiedere ai soggetti apicali il rilascio di un'autodichiarazione relativa all'assenza di condanne per reati di cui al D.Lgs. 231/01.
SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI	L'azienda deve operare sulla base del principio della separazione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attività a rischio, assicurando una separazione di compiti tra chi gestisce l'attività di progettazione, chi verifica e chi appone la firma finale. Laddove tale principio non fosse applicabile, i principali interventi compensativi dovrebbero essere: • Tracciabilità dell'intervento dei soggetti operanti, in modo da poter dimostrare il loro coinvolgimento nell'esecuzione di determinate attività (es. sigla dei documenti con relativa identificazione del soggetto, flussi informativi interni e reportistica); • implementazione del sistema informatico gestionale: il sistema informatico, oltre a rappresentare di per sé uno strumento di miglioramento dell'efficienza operativa, favorisce la gestione di un work flow di processo e documentale, definendo i soggetti intervenenti, i relativi poteri, le tracce dell'effettuazione delle attività e dei relativi documenti prodotti.
AGGIORNAMENTO NORMATIVO	L'Azienda deve assicurare il monitoraggio dell'evoluzione normativa relativa ai prodotti fabbricati e commercializzati. Al riguardo tiene conto delle informazioni ricevute dalle associazioni di categoria, dai consulenti esterni e dagli enti terzi, conformandosi in ogni caso a quanto previsto all'interno del Manuale Qualità.



SISTEMA DISCIPLINARE	Al fine di assicurare la compliance dell'attività alle norme di legge l'Azienda deve: divulgare al proprio interno le novità legislative rilevanti per l'attività; assicurare, ove necessario, adeguate attività formative comprese quelle relative alle norme del presente Modello Organizzativo. L'Azienda deve operare sulla base: del proprio Codice Etico, conosciuto e divulgato; di un apparato disciplinare per le violazioni del Modello e del Codice Etico anche tramite il regolamento disciplinare aziendale; dell'inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto dei principi etici dell'azienda e delle regole del Modello.
POLITICA DELLA QUALITÀ	L'azienda opera: sulla base di una specifica politica della qualità prevista dagli standards BRC e IFS conosciuta dei dipendenti, esposta in bacheca e contenuta all'interno del manuale di gestione della qualità.
ACQUISTI DI MATERIE PRIME ED INGREDIENTI	L'azienda opera sulla base degli standard previsti dalla norma BRC e IFS. La Società deve: operare sulla base di una procedura relativa agli acquisti di materie prime e ingredienti; definire la responsabilità degli acquisti all'interno dell'organizzazione; valutare e selezionare, tramite apposita procedura, i fornitori al fine di controllare il rispetto delle normative igienico sanitarie nonché dei contratti; operare sulla base di appositi contratti e capitolati tecnici o comunque definire in modo dettagliato i requisiti per la qualifica dei fornitori in particolare individuandone il livello di rischio; predisporre richieste al fornitore di conformità del prodotto alle norme di legge nonché a requisiti previsti



	 dai contratti (es. quali le dichiarazioni relative all'origine territoriale del prodotto); prevedere un'attività di controllo dei fornitori tramite ispezioni, controlli documentali, analisi (tra cui la verifica di latte estraneo o di componenti diversi da quelli indicati in scheda tecnica); operare sulla base su una procedura per il controllo delle informazioni relative alle materie prime, ingredienti, semilavorati impiegati nella produzione (assicurando la tracciabilità dei flussi tra le funzioni aziendali mediante apposito database); implementare costantemente la procedura per il controllo del rispetto delle normative in materia di prodotti biologici, DOP-IGP o di altri disciplinari.
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ	La Società deve operare sulla base di una procedura per la gestione delle autorizzazioni richieste dalla legge in relazione al
AZIENDALE	tipo di attività e di prodotti. In particolare:
	 il Responsabile Qualità deve richiedere periodicamente il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dai competenti Consorzi di Tutela; le autorizzazioni devono essere debitamente conservate ad opera dell'Assicurazione Qualità.
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI	L'Azienda, anche sulla base dello standard BRC e IFS, è tenuta
AUTOCONTROLLO	a:
	 svolgere le attività di autocontrollo sulla base del proprio Manuale HACCP, sotto la responsabilità del Team HACCP; effettuare audit interni con cadenza mensile indicando le ragioni alle quali collegare la frequenza dei vari audit; predisporre, al termine di ogni verifica, un rapporto relativo alle anomalie eventualmente riscontrate (di processo o di prodotto) che devono essere tempestivamente comunicate alle Funzioni aziendali interessate, le quali dovranno adottare le necessarie azioni correttive; intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie sulla base di procedure formalizzate, oltre che debitamente documentate;



	 assicurare un'adeguata formazione del personale per l'attuazione del sistema HACCP.
CONTROLLO METROLOGICO	 effettuare i necessari controlli metrologici, a mezzo delle risorse previamente individuate per lo svolgimento di tali attività, anche affidandosi ad Enti terzi, controllando peso fisso e variabile; effettuare le necessarie verifiche degli strumenti di pesatura mediante appositi controlli annui certificati; assicurare il controllo giornaliero sulla corretta lettura delle bilance utilizzate; richiedere ai fornitori di prodotti preconfezionati soggetti a calo di peso, di assicurare il relativo controllo ponderale; operare un bilancio di massa semestrale per ogni formaggio DOP, i cui esiti devono essere conservati all'interno del Manuale Controllo Qualità; prevedere una chiara definizione delle risorse impegnate nelle attività suddette.
RINTRACCIABILITÀ	 L'azienda: opera sulla base di un sistema di rintracciabilità ex Reg. CE 178/02 che consente di individuare fornitori e clienti e di collegare materie prime ingredienti al prodotto finale; effettua appositi test e verifiche sul sistema di rintracciabilità; è dotata di una procedura di ritiro e richiamo dei prodotti dal mercato in caso mancanza delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 14 Reg. CE 178/02; ha individuato le risorse responsabili per le suddette attività e ha istituto un comitato di crisi per la gestione delle allerte o delle altre situazioni di crisi.
ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI A MARCHIO DELL'AZIENDA FABBRICATI NEGLI STABILIMENTI PROPRI E DI TERZI, NONCHE' A MARCHIO DI TERZI (PRIVATE LABEL)	La Società deve assicurare che: - sia individuato il responsabile per l'impostazione delle schede tecniche dei prodotti e per le ricettazioni; - sia definita la responsabilità per l'impostazione della etichettatura; - sia definita la responsabilità per l'impostazione della



- comunicazione pubblicitaria, compresa quella non veicolata tramite il *packaging*;
- sia formalizzata una procedura per la predisposizione dell'etichettatura e della pubblicità dei prodotti fabbricati dall'azienda a proprio marchio sia all'interno dei propri stabilimenti che negli stabilimenti di terzi nonché per le private label;
- sia prevista una chiara definizione delle risorse impegnate nelle attività suddette e un'evidenza formale della valutazioni fatte dalle diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo di sviluppo del prodotto.
- sia previsto un sistema di segregazione delle funzioni tale da impedire ad una sola funzione di definire l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti;
- nel caso di produzione effettuate da terzi sia previsto che il produttore sottoponga in via preventiva l'etichetta del prodotto commercializzato a marchio dell'azienda, con gli eventuali messaggi pubblicitari, al fine della sua approvazione formale da parte delle funzioni preposte al controllo dell'etichettatura e della comunicazione pubblicitaria;
- nel caso di prodotti in private label, definire contrattualmente o mediante altra documentazione formalizzata, le relative responsabilità in merito all'impostazione dell'etichetta.

Le attività suddette devono essere debitamente documentate, registrate ed archiviate.

La Società deve inoltre prevedere:

- un sistema di aggiornamento dell'etichettatura dei prodotti che impedisca che sul mercato circolino prodotti non più corrispondenti alle indicazioni di etichettatura;
- una procedura di ritiro/richiamo dei prodotti che presentino un'etichettatura o una pubblicità ingannevole;
- l'acquisizione di un parere legale per la definizione dell'etichettatura e della pubblicità nei casi in cui non sia chiara l'applicazione della normative

GESTIONE DEI RESI

L'azienda deve operare sulla base di una procedura



	formalizzata per i controlli da svolgere sullo stato del prodotto prima dell'immissione in commercio e proceduralizzare il riutilizzo del reso nel ciclo produttivo. In particolare dovrebbe prevedere: • la tracciabilità del prodotto, comprensiva della motivazione del reso; • la formazione di una pratica con motivazione del reso ad opera degli operatori del magazzino e la successiva trasmissione dello stesso all'Assicurazione Qualità; • lo svolgimento di controlli sullo stato del prodotto (ad esempio ai fini della durabilità); • la definizione del successivo riutilizzo (reimmissione nel ciclo produttivo ovvero reimmissione in commercio) ad opera della Funzione Qualità e del Responsabile di Produzione; • la rietichettatura e il riconfezionamento dei prodotti resi da reimmettere in commercio; • la proceduralizzazione delle modalità di riutilizzo dei resi nel ciclo produttivo; • l'individuazione del/dei soggetto/i responsabile/i di tali attività.
GESTIONE DEGLI SFRIDI/RESIDUI DI LAVORAZIONE	La Società deve operare la gestione degli sfridi/residui di lavorazione sulla base di una procedura formalizzata, che prevede in particolare: • l'indicazione dei residui in ciascuna scheda di lavorazione; • lo svolgimento di un'attività di controllo e verifica nel caso di riutilizzo dei residui; • in caso di reimmissione dei residui nel ciclo produttivo, l'effettuazione di una nuova e unica etichettatura; • la tracciabilità della reimmissione, con particolare riferimento all'inserimento del lotto del prodotto residuato nelle schede di lavorazione dei prodotti così realizzati; • l'utilizzo di un codice articolo ad hoc nel caso di prodotto realizzato con residui di lavorazioni precedenti.
GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE	La Società opera sulla base di una procedura generale formalizzata che prevede in particolare:



	 il rispetto delle prescrizioni del Reg. CE 1069/2009; la tenuta e il costante aggiornamento di un apposito registro, periodicamente visionato dalla ASL; la comunicazione, alla fine di ciascun anno, dei quantitativi finali; l'affidamento delle attività sottoposte ad autorizzazione ex Reg. CE 1069/2009 ad una ditta esterna; la registrazione e documentazione delle suddette attività, sotto la responsabilità dell'Assicurazione Qualità.
MARCHI E SEGNI DISTINTIVI	La Società deve operare sulla base di una procedura ad hoc per la gestione dei marchi con indicazione dell'ufficio che l'approva, data di origine del documento nonché l'indicazione degli altri uffici coinvolti, che comprenda: • ricerche di anteriorità; • esame sulla confondibilità o ingannevolezza del marchio prescelto; • definizione delle risorse impegnate nelle attività suddette; • creazione di un dossier che individui il soggetto che ha proposto il marchio nonché gli altri soggetti che intervengono nel processo decisionale e autorizzativo. L'Azienda deve altresì dotarsi di specifiche Linee Guida finalizzate a garantire che l'uso del marchio avvenga in conformità alla normativa applicabile.
GESTIONE DEI PRODOTTI FINITI E	La Società deve predisporre forme di controllo o di attestazioni
COMMERCIALIZZATI	da parte di fornitori, delle normative igienico – sanitarie e dei contratti in essere, sulla base di apposito questionario agli stessi sottoposto. Deve inoltre predisporre una procedura che preveda, ove necessario, controlli quali ispezioni, controlli documentali o analisi.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	La registrazione ed archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione delle attività di sistema con individuazione dei soggetti responsabili avviene sulla base degli standard BRC ed IFS.



RIESAME	 In base alla agli standard BRC ed IFS l'azienda svolge: verifiche periodiche per il controllo dell'adeguatezza ed efficacia delle procedure ed istruzioni adottate; riesame a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti che rendano necessaria una rivisitazione delle procedure e delle istruzioni del sistema di gestione.
---------	--

7. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della parte generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'OdV, con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- ✓ verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso;
- √ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema
 organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di
 rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione.
- ✓ indire periodiche riunioni con il Responsabile del sistema di Gestione della sicurezza alimentare per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo;
- ✓ effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle
 prescrizioni in esso contenute;
- √ verificare che le procedure operative adottate in base alla presente parte speciale siano costantemente
 aggiornate e coerenti con l'attività aziendale;
- √ verificare che la formazione e l'informazione dei soggetti coinvolti nei processi sensibili della presente
 parte speciale sia assicurata costantemente;
- √ attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di contestazioni
 penali o amministrative;
- svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario, anche a sorpresa.